DISPOSIZIONI PER L'ISTITUZIONE DI FERROVIE TURISTICHE MEDIANTE IL REIMPIEGO DI LINEE IN DISUSO O IN CORSO DI DISMISSIONE SITUATE IN AREE DI PARTICOLARE PREGIO NATURALISTICO O ARCHEOLOGICO

Art. 11

Clausola di invarianza finanziaria

Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Versione in vigore dal 7 settembre 2017, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni per l'istituzione di ferrovie turistiche mediante il reimpiego di linee in disuso o in corso di dismissione situate in aree di particolare pregio naturalistico o archeologico
Estremi	Legge 9 agosto 2017, n. 128
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 23 agosto 2017

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-per-l-istituzione-di-ferrovie-turistiche-mediante-il/art-11-clausola-di-invarianza-finanziaria

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it